

Linee guida relative alla gestione delle pratiche amministrative connesse alla verifica degli standard minimi di esercizio e all'accreditamento

Premessa normativa

La principale fonte normativa a livello nazionale resta la legge 328/2000 (articolo 6, comma 3, lettera c ed art.11), che tuttavia non regola la materia, limitandosi ad indicare l'accreditamento come una delle modalità preferenziali per la regolazione dei rapporti tra fornitori, committenti e utenti del nuovo sistema di welfare. Il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 "Atto d'indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328" rimanda alle Regioni la competenza in merito alla definizione di più "specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Comuni e soggetti del Terzo Settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000" (art. 6).

In prima battuta, la Regione Lombardia, con D.G.R. n. VII/20943 del 16.02.2005, ha definito i criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, per accoglienza di minori e per le persone con disabilità.

In seguito, con il Decreto 1254 del 15/02/2010 della DG Famiglia "Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociali" ha indicato i criteri e le procedure operative da seguire per le Unità d'Offerta Sociali, definite dalla D.G.R. n. 7437 del 13 giugno 2008 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 3/2008".

Conformemente alla normativa regionale, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di Treviglio definisce i requisiti di accreditamento, con il supporto tecnico dell'Ufficio di Piano e il parere non vincolante del Tavolo Locale del Terzo Settore.

In fase di approvazione del Piano di Zona 2012-2014 e del relativo Accordo di programma, l'Assemblea dei Sindaci ha delegato a Risorsa Sociale, in continuità con la triennialità precedente, la gestione delle procedure relative alla verifica degli standard minimi di esercizio e di accreditamento.

Art. 1 - Oggetto

Attraverso le presenti linee guida viene regolamentata la gestione delle pratiche amministrative connesse alla verifica degli standard minimi di esercizio e all'accreditamento dei servizi di cui all'art. 2, secondo quanto stabilito in premessa.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

Il presente regolamento si applica alle procedure relative alla Comunicazione Preventiva di Esercizio (di seguito CPE) e alle procedure relative all'accreditamento che riguarda:

- le Unità d'offerta sociali previste dalla vigente normativa regionale;
- i servizi territoriali, di carattere sociale o educativo, definiti dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito, in merito esclusivamente all'accreditamento;

di natura pubblica o privata, con sede e/o operanti presso i Comuni dell'Ambito territoriale di Treviglio.

Le unità di offerta e i servizi territoriali accreditati concorrono, in conformità al principio della piena parità tra soggetti pubblici e privati, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali sul territorio dell'Ambito Territoriale.

Art. 3 – Ufficio di Verifica e Accreditamento

Viene istituito l'Ufficio di Verifica e Accreditamento in seno a Risorsa Sociale. L'Ufficio è coordinato dal Direttore sociale, si avvale del personale amministrativo e della struttura operativa di Risorsa Sociale.

Art. 4 – Compiti dell'Ufficio

L'Ufficio di Verifica e Accreditamento si occupa di:

1. Aggiornare e pubblicare le procedure e la modulistica relativa alla CPE e all'accreditamento (Fase di presentazione - art. 5);
2. Raccogliere e valutare le istanze pervenute dagli enti gestori (Fase di istruttoria e verifica - art. 6);

3. Verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti di accreditamento (Fase di istruttoria e verifica - art. 6);
4. Pubblicare appositi elenchi relativi ai servizi di cui all'art. 2 e assolvere ai debiti informativi (Pubblicazione - art. 8);
5. Applicare le eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto dei requisiti (Sanzioni - art. 10).

Art. 5 – Fase di presentazione

Le comunicazioni relative alla CPE e le istanze di Accreditamento devono essere presentate dall'Ente Gestore, tramite istanza scritta del Rappresentante Legale, direttamente agli sportelli di Risorsa Sociale, oppure tramite raccomandata a/r o per posta elettronica certificata utilizzando i moduli appositamente predisposti e pubblicati sul sito web dell'azienda. Per quanto riguarda la CPE, l'Ente gestore deve inviare copia delle comunicazioni anche all'ASL di Bergamo.

Il possesso dei criteri e dei requisiti necessari al funzionamento o all'accreditamento dovrà essere dimostrato tramite autocertificazione facendo riferimento a quanto richiesto per la specifica unità d'offerta. La presenza dei criteri e requisiti stabiliti, resa tramite autocertificazione, dovrà essere accertata in sede di sopralluogo e verifica da parte dell'ufficio incaricato, anche attraverso la documentazione agli atti del servizio, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La CPE e l'istanza di accreditamento possono essere presentate in qualsiasi momento, senza scadenza temporale.

L'istanza di accreditamento non potrà essere presentata contestualmente alla CPE, ma solo dopo che l'unità d'offerta abbia iniziato l'attività a seguito del completamento della verifica sulla CPE con esito positivo.

L'Accreditamento è relativo all'Ente Gestore, cioè alla persona giuridica o fisica titolare della unità d'offerta che presenta l'istanza, ed è relativo alla particolare Unità d'Offerta o servizio territoriale per il quale viene richiesto. Se una persona giuridica o fisica gestisce più unità d'offerta o più servizi sono necessari distinti accreditamenti.

Art. 6 – Fase di istruttoria e verifica

La CPE non necessita di nessun atto formale di autorizzazione o assenso da parte di Risorsa Sociale, sia nella fase di presentazione, sia successivamente al ricevimento del verbale di vigilanza che attesti il possesso dei requisiti minimi di esercizio.

Risorsa Sociale, al ricevimento della CPE, verifica:

- la completezza della documentazione presentata;
- la veridicità delle autocertificazioni consegnate, attraverso la collaborazione delle amministrazioni pubbliche preposte.

In caso di incompletezza, entro 30 giorni lavorativi, fissa un termine per la presentazione delle integrazioni.

Terminata la verifica di completezza della documentazione, Risorsa Sociale invia all'Asl di Bergamo la richiesta di vigilanza.

La visita di vigilanza deve essere effettuata dall'ASL entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e il verbale di vigilanza deve essere inviato a Risorsa Sociale e all'Ente gestore entro 75 giorni dalla suddetta data.

Successivamente l'ASL può effettuare ulteriori visite di vigilanza per verificare il mantenimento dei requisiti minimi di esercizio.

Risorsa Sociale, al ricevimento dell'istanza di accreditamento, verifica:

- la completezza della documentazione presentata;
- la veridicità delle autocertificazioni consegnate, attraverso la collaborazione delle amministrazioni pubbliche preposte;
- il possesso e, successivamente, il mantenimento nel tempo dei requisiti di Accreditamento dichiarati.

A tal fine Risorsa Sociale effettua un sopralluogo di verifica. Il sopralluogo viene effettuato da personale autorizzato, in ciascun momento e senza obbligo di preavviso.

Il sopralluogo non si ritiene necessario nel caso in cui siano trascorsi meno di 6 mesi dall'ultimo verbale di vigilanza della ASL.

Risorsa Sociale concede o nega l'accreditamento con provvedimento motivato, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunica l'avvenuto accreditamento all'Ente Gestore richiedente e pubblica l'elenco aggiornato degli enti accreditati sul sito web dell'azienda.

A seguito delle suddette verifiche, Risorsa Sociale potrà richiedere documentazione integrativa al richiedente, in tal caso il termine di 60 giorni è sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Tali verifiche vengono svolte annualmente da Risorsa Sociale per controllare il mantenimento dei requisiti di accreditamento e comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

Nel periodo di validità dell'Accreditamento devono essere comunicate a Risorsa Sociale tutte le variazioni che intervengano rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i criteri e i requisiti dichiarati in sede di accreditamento.

Art. 7 – Pubblicazione

Conclusa la fase di istruttoria e verifica, Risorsa Sociale provvede a inserire o aggiornare le informazioni relative alle Unità d'Offerta o ai servizi territoriali presenti nell'Ambito e a informare il Comune di residenza dell'Unità d'Offerta. Tali informazioni vengono contenute nel Registro delle Unità d'Offerta sociali dell'Ambito e nell'Elenco dei Servizi Accreditati.

Il Registro delle Unità d'Offerta sociali dell'Ambito viene trasmesso trimestralmente all'ASL di Bergamo e viene pubblicato sul sito web aziendale.

L'Elenco dei Servizi Accreditati viene pubblicato sul sito web aziendale.

Il Registro delle Unità d'Offerta sociali è diviso nelle aree definite a livello regionale:

- Minori
- Disabili
- Anziani

Art. 8 - Periodo di validità

L'esercizio delle Unità d'Offerta decorre dalla data indicata nella CPE, che non può essere comunque antecedente alla data del protocollo della CPE stessa presso Risorsa Sociale.

La CPE ha validità permanente ed è sottoposto a verifica periodica da parte dell'Asl di Bergamo.

L'Accreditamento decorre di norma dalla data di protocollo della comunicazione di avvenuto accreditamento da parte di Risorsa Sociale all'Ente Gestore, ha validità permanente ed è sottoposto a verifica annuale da parte di Risorsa Sociale.

Art. 9 – Variazioni

La CPE va presentata, con apposita modulistica, anche in caso di variazioni di:

- Capacità ricettiva dell'Unità d'Offerta;
- Trasformazione della tipologia di Unità d'Offerta;
- Trasferimento in altra sede dell'Unità d'Offerta;
- Cambiamento dell'Ente Gestore

Per quanto riguarda l'Accreditamento, in caso di subentro di un Ente all'altro nella gestione occorre uno specifico atto di voltura in capo al nuovo gestore, previa verifica dei requisiti soggettivi, emesso da Risorsa Sociale. A tal fine, il nuovo Ente gestore deve produrre un'istanza di voltura con apposita modulistica.

Art. 10 – Sanzioni

Ai sensi della legge regionale n. 2 del 24 febbraio 2012, fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni previste per le violazioni di altre normative regionali o nazionali, le Unità d'Offerta sociali incorrono nelle seguenti sanzioni:

- a) da € 2.500 a € 25.000 per la mancata presentazione della comunicazione di inizio attività di cui al comma 1;
- b) da € 500 a € 5.000 per l'esercizio dell'attività in mancanza dei requisiti minimi;
- c) da € 250 a € 2.500 per il mancato mantenimento di uno o più requisiti di accreditamento.

L'eventuale inadempienza sarà contestata da Risorsa Sociale per iscritto all'ente gestore e quest'ultimo avrà facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni e giustificazioni entro 15 giorni dal ricevimento della nota di contestazione.

Risorsa Sociale, valutate la natura e la gravità dell'inadempienza, le circostanze di fatto, le controdeduzioni e le giustificazioni eventualmente comunicate dall'ente gestore, potrà graduare, a suo insindacabile giudizio, la sanzione da applicare come sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa.

Risorsa Sociale non applicherà alcuna sanzione qualora sia stato accertato che l'inadempienza non sussiste. Potrà inoltre stabilire di non applicare alcuna sanzione qualora l'inadempienza – seppur accertata – non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine, per Risorsa Sociale o, sentiti i Servizi Sociali, per il Comune di residenza del servizio, non abbia causato nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta. Le somme introitate dall'applicazione delle suddette sanzioni rimangono a disposizione di Risorsa Sociale.

Art. 11 – Revoche

In caso di inadempienze gravi evidenziate in fase di vigilanza, Risorsa Sociale può fissare un termine all'Ente Gestore per rientrare nei requisiti di esercizio ovvero disporre l'inibizione immediata dell'attività.

In entrambi i casi la comunicazione va inoltrata in copia al Comune di residenza dell'Unità d'offerta.

In caso di inibizione immediata dell'attività, Risorsa Sociale richiede al Comune di residenza la verifica del rispetto della disposizione ed, eventualmente, un intervento diretto volto alla chiusura coatta del servizio.

L'accreditamento può essere revocato in qualsiasi momento da Risorsa Sociale nel caso in cui venga meno, a seguito di verifica, la sussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi strutturali, gestionali, tecnologici ed organizzativi, previsti nel presente regolamento.

La revoca dell'accreditamento è altresì disposta nel caso di cessazione dell'attività.

L'eventuale revoca deve essere comunicata agli altri Comuni dell'Ambito Territoriale e all'ASL di Bergamo.

Art. 12 – Disposizioni finali

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente regolamento, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato e/o integrato.